

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

OBBLIGHI DI IMMISSIONE IN CONSUMO DI BIOCARBURANTI

All'art. 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*«1-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi decreti di cui al presente comma, in conformità con la possibilità di prevedere distinzioni tra i vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come modificata dalla Direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, si stabilisce che siano pari a zero i valori indicati per gli anni di immissione in consumo 2025 e 2026 relativamente all'obbligo complessivo, all'obbligo tradizionale e all'obbligo avanzato sul metano, altresì disponendosi che sia pari a zero l'obbligo purezza del singolo soggetto obbligato relativo al metano con riferimento agli anni di immissione in consumo 2023, 2024, 2025 e 2026.».*

MOTIVAZIONE

L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti che – ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 107 del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii. - è in capo ai fornitori di gas naturale per autotrazione dal 2025 sta avendo, come effetto, un aumento del prezzo di vendita al pubblico di metano/biometano per i trasporti che arriva, in alcuni casi, sino a 0,1€/kg (valore massimo che ci risulta applicato dagli shipper). Aumento che va a discapito di un settore già ampiamente colpito dalla crisi energetica del 2021-2022 e dalla mancata immatricolazione di nuove auto alimentate con questo carburante, nonché della sua utenza. La proroga della quota d'obbligo incidente sul metano, pari a zero per gli anni 2023 e 2024, anche per gli anni 2025 e 2026, permetterebbe di evitare un ulteriore allontanamento dell'utenza dalla trazione a metano. Trazione che – stando agli ultimi dati del GSE sulla producibilità del biometano incentivato per i trasporti e di SFBM sull'erogato di GNC (metano compresso) per autotrazione – è già quasi interamente decarbonizzata. Il mantenimento dell'attuale utenza e, ancor meglio, un suo incremento favorirebbero una transizione energetica efficace e sostenibile nei trasporti nel lungo termine. Per consentire la proroga della quota d'obbligo di cui sopra è necessario intervenire sull' articolo 39 comma 4 del D.Lgs 199/2021 e quindi sul Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023 azzerando i valori indicati per gli anni di immissione in consumo 2025 e 2026 relativamente all'obbligo complessivo, all'obbligo tradizionale e all'obbligo avanzato sul metano, e disponendo che sia pari a zero l'obbligo purezza del singolo soggetto obbligato relativo al metano anche per gli anni di immissione in consumo 2025 e 2026. La proroga che verrebbe introdotta con il presente emendamento non comporta oneri a carico dello Stato.

## TESTO INTEGRATO DEL D.LGS N. 199/2021, ART. 39

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Art. 39 - (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

*1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:*

*a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;*

*b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.*

*((1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116))*

*2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO.*

*3. La quota di cui al comma 1 è raggiunta nel rispetto dei seguenti vincoli:*

*a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati è pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;*

*b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte B, non può superare la quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);*

*c) è rispettato quanto previsto all'articolo 40;*

*d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina è almeno pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 è almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo.*

*((3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter))*

*3-ter. ((Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis)). Ai relativi oneri si provvede:*

*a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;*

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di cui ai commi 1((, 1-bis)) e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonché secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, ((il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022)). Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, nonché all'eventuale integrazione degli elenchi di cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b). **Con i medesimi decreti di cui al presente comma, in conformità con la possibilità di prevedere distinzioni tra i vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come modificata dalla Direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, si stabilisce che siano pari a zero i valori indicati per gli anni di immissione in consumo 2025 e 2026 relativamente all'obbligo complessivo, all'obbligo tradizionale e all'obbligo avanzato sul metano, altresì disponendosi che sia pari a zero l'obbligo purezza del singolo soggetto obbligato relativo al metano con riferimento agli anni di immissione in consumo 2023, 2024, 2025 e 2026.**

5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel numeratore di cui al comma 1, lettera b), soltanto i carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti condizioni:

a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo 42;

b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6;

c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno alla soglia indicata con atto delegato della Commissione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali carburanti non sono conteggiati.

6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, prodotti utilizzando energia elettrica, la quota rinnovabile è conteggiata qualora l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a uno o più impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la quota rinnovabile conteggiabile è pari all'intero a condizione che detti impianti:

1. siano entrati in funzione contestualmente o successivamente all'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e

2. non siano collegati alla rete ovvero siano collegati alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.

7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori moltiplicativi:

a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII è pari al doppio del loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto previsto dal comma 12;

b) ad eccezione dei combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo è pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico.

8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo dell'obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC, l'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e delle modalità di cui al comma 10.

9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva fornita ai veicoli stradali e ferroviari è conteggiata come segue:

a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota rinnovabile conteggiabile è pari alla quota annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili sui consumi totali nazionali due anni prima dell'anno in questione;

*b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile è conteggiata interamente come rinnovabile.*

**10.** *Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva è pari a:*

*a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali;*

*b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario.*

*11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica.*

*12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, è abrogato.*